



COMUNE DI CELLERE

(Provincia di Viterbo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 55 DEL 11-06-2018

Oggetto: Modifica e integrazione regolamento ordinamento Uffici e servizi

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di giugno alle ore 09:00 in Cellere nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il SINDACO - EDOARDO GIUSTINIANI.

Componenti	Qualifica	Presenti/Assenti
GIUSTINIANI EDOARDO	SINDACO	Presente
CRABOLU ANTONIO	VICE SINDACO	Presente
PERELLO DANIELE	ASSESSORE	Presente

Presenti 3 Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune ROBERTO VACCA, incaricato della redazione del verbale.

Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter delibera, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente
f.to EDOARDO GIUSTINIANI

Il Segretario Comunale
f.to ROBERTO VACCA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
ROBERTO VACCA

Lì 20-06-2018

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D. Lgs. N.39/1993

Parere di regolarità
contabile
(art.48 T.U. 2000)
Favorevole

Copertura Finanziaria
(Art.151 comma 4
T.U.2000)
Favorevole

Parere regolarità
Tecnica
(art. 48 T.U.
2000)
Favorevole

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal
20-06-2018 al 05-07-2018 al n. **372** del Registro delle Pubblicazioni.

Il RESPONSABILE ALBO PRETORIO
f.to ROBERTA OTTONI

=
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **11-06-2018**

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di rinvio a controllo (art.134 comma 3 T.U. 2000);

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 T.U. 2000);

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROBERTO VACCA

Richiamata la precedente deliberazione n.62 del 24.04.1999 . con la quale, sulla base dei principi fondamentali di organizzazione del Comune e dei criteri generali adottati dal Consiglio comunale veniva approvato nell'ambito dell'autonomia prevista per la P.A. il Nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e servizi in sostituzione di quello previgente.

Rilevato che con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati il quale abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) si rende necessario integrare il vigente regolamento generale degli Uffici e Servizi con apposito articolo che disciplini la materia de qua .

Ravvisato di dover introdurre nell'articolato del regolamento in questione il seguente articolo 70 bis denominato "organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali " .

1. Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati il quale abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) il titolare del trattamento dei dati personali dell'Ente è il Sindaco pro tempore.
2. Il titolare richiamato nel comma precedente individua i responsabili del trattamento nei dirigenti o titolari delle posizioni organizzativa che sono soggetti a tutti gli obblighi previsti dalle norme di legge.
3. Il conferimento dell'incarico di responsabile del trattamento avviene con atto formale che contenga l'indicazione degli obblighi , delle modalità di attuazione delle responsabilità connesse, nonché ogni ulteriore prescrizione richiesta dall'art. 28 del citato Regolamento europeo ,oltre che da eventuali successive disposizioni normative'
4. Ciascun responsabile del trattamento, all'interno delle unità organizzative di competenza, può designare dei soggetti denominati operatori del trattamento, in relazione ai compiti e alle responsabilità attribuite, specificando quali operazioni di trattamento dei dati siano autorizzati a compiere. il responsabile del trattamento ha il compito di assicurare che ogni operatore sia costantemente aggiornato, adeguatamente formato e a conoscenza delle modalità necessarie da utilizzare a garanzia della tutela dei dati personali, nonché di verificare la correttezza nell'utilizzo delle banche dati e di ogni informazione di tipo personale. 5. Ogni Responsabile del trattamento ha il compito di tenere un Registro delle attività di trattamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 30 del Regolamento UE o il registro unico dei trattamenti nel rispetto ai sensi dell'art. 30 c. 1 e 2., contenente tutte le categorie di attività relative ai trattamenti dei dati di propria competenza, avendo cura di assicurarne il costante aggiornamento, nonché la immediata fruibilità, anche in forma elettronica, tutte le volte che si renda necessario
5. Il titolare del trattamento individua un Responsabile della protezione dati (DPO) esterno all'Ente a cui affidare i compiti previsti nell'art. 39 del Regolamento europeo richiamato nonché ogni eventuale ulteriore compito previsto dalle disposizioni legislative o dell'Autorità Garante della Privacy con il quale il DPO può interagire .
6. Nel rispetto della previsione contenuta nell'articolo 35 del Regolamento UE, l'Ente predispone un'analisi dei processi e se un trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche il responsabile redige il documento contenente la Valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Tale documento può essere realizzato mediante l'affidamento dell'incarico a un soggetto esterno ma deve essere conservato da ciascun responsabile, in relazione alle materie di propria competenza
7. Al titolare del trattamento compete la tenuta del Registro di trattamento dell'Ente e del documento di valutazione dell' impatto. A tal fine, i Responsabili del trattamento sono obbligati ad assicurare l'aggiornamento dei dati contenuti nei predetti documenti . Ogni eventuale violazione dei dati personali deve essere riferita, in forma scritta, al titolare del trattamento che provvederà nel rispetto delle previsioni contenute del Regolamento UE nonché dalle disposizioni del Garante per la tutela dei dati personali.

Dato atto del rispetto dell'informativa alle OO.SS. di cui al vigente CCNL in ordine alle modifiche apportate con la presente al Regolamento in questione.

Visto il D.lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Visti i pareri favorevoli resi sul deliberato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica

Con voti favorevoli unanimi e palesi;

DELIBERA



Per le motivazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

il vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione della giunta comunale n 62 del 24.04.1999 viene integrato con il seguente articolo 70 .bis intitolato "organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali ".

1. 1.Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016,relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati il quale abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) il titolare del trattamento dei dati personali dell'Ente è il Sindaco pro tempore.
2. 2-Il titolare richiamato nel comma precedente individua i responsabili del trattamento nei dirigenti o titolari delle posizioni organizzativa che sono soggetti a tutti gli obblighi previsti dalle norme di legge.
3. 3 Il conferimento dell'incarico di responsabile del trattamento avviene con atto formale che contenga l'indicazione degli obblighi , delle modalità di attuazione delle responsabilità connesse, nonché ogni ulteriore prescrizione richiesta dall'art. 28 del citato Regolamento europeo ,oltre che da eventuali successive disposizioni normative'
4. Ciascun responsabile del trattamento, all'interno delle unità organizzative di competenza, può designare dei soggetti denominati operatori del trattamento, in relazione ai compiti e alle responsabilità attribuite, specificando quali operazioni di trattamento dei dati siano autorizzati a compiere. il responsabile del trattamento ha il compito di assicurare che ogni operatore sia costantemente aggiornato, adeguatamente formato e a conoscenza delle modalità necessarie da utilizzare a garanzia della tutela dei dati personali, nonché di verificare la correttezza nell'utilizzo delle banche dati e di ogni informazione di tipo personale. 5. Ogni Responsabile del trattamento ha il compito di tenere un Registro delle attività di trattamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 30 del Regolamento UE o il registro unico dei trattamenti nel rispetto ai sensi dell'art. 30 c. 1 e 2., contenente tutte le categorie di attività relative ai trattamenti dei dati di propria competenza, avendo cura di assicurarne il costante aggiornamento, nonché la immediata fruibilità, anche in forma elettronica, tutte le volte che si renda necessario
5. il titolare del trattamento individua un Responsabile della protezione dati (DPO) esterno all'Ente a cui affidare i compiti previsti nell'art. 39 del Regolamento europeo richiamato nonché ogni eventuale ulteriore compito previsto dalle disposizioni legislative o dell'Autorità Garante della Privacy con il quale il DPO può interagire .
6. Nel rispetto della previsione contenuta nell'articolo 35 del Regolamento UE, l'Ente predispone un'analisi dei processi e se un trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche il responsabile redige il documento contenente la Valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Tale documento può essere realizzato mediante l'affidamento dell'incarico a un soggetto esterno ma deve essere conservato da ciascun responsabile, in relazione alle materie di propria competenza
7. Al titolare del trattamento compete la tenuta del Registro di trattamento dell'Ente e del documento di valutazione dell' impatto. A tal fine, i Responsabili del trattamento sono obbligati ad assicurare l'aggiornamento dei dati contenuti nei predetti documenti . Ogni eventuale violazione dei dati personali deve essere riferita, in forma scritta, al titolare del trattamento che provvederà nel rispetto delle previsioni contenute del Regolamento UE nonché dalle disposizioni del Garante per la tutela dei dati personali.

Di fare salvezza degli articoli del testo Regolamentare de quo in quanto non modificati con il presente provvedimento e con lo stesso compatibili.

Di dare atto che il presente articolo viene inserito per esigenze sistematiche , nel corpo del vigente

Regolamento degli Uffici e servizi per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano stante l'urgenza a procedere, ai sensi dell'art.134, c.4 del D. Lgs.vo n. 267/00,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.